



# Il nuovo obbligo di istruzione nel sistema di accreditamento

**di Massimo de Minicis**

## **Il Contesto di Riferimento**

Ormai è da più di un decennio che si assiste in Italia nei diversi ambienti culturali ad un rinnovato interesse nei confronti di una maggiore valutazione del sistema formativo a tutti i suoi livelli.

È infatti noto come in Italia, di fronte alla crescente domanda sociale di istruzione, non si sia risposto con un'adeguata, nuova e sistematica strutturazione e valutazione dei servizi didattici che realizzano i diversi percorsi formativi.

Tuttora, infatti, il principio della generalizzazione dell'istruzione (che interessa quote consistenti di giovani), dell'estensione temporale (che prolunga i tempi di permanenza, nonché promuove nuove modalità di accesso alle istituzioni formative), dell'individualizzazione e dell'integrazione e della valutazione dei percorsi di studio (realizzati attraverso la differenziazione dei canali) costituiscono ambiti di riflessione cruciali nel dibattito pedagogico.

Mentre però i primi due principi, pur a lungo discussi, non hanno incontrato sostanziali difficoltà di realizzazione, il terzo, quello relativo all'integrazione e valutazione dei percorsi, ha trovato numerose resistenze e costituisce in Italia motivo di dibattito culturale e di processi normativi in piena evoluzione.

Esprimere, accertare, valutare e accreditare la qualità del sistema o di aspetti di esso da un lato e dall'altro migliorare l'organizzazione, l'integrazione e l'intervento pedagogico delle istituzioni educative sollecitandone la progettualità e l'articolazione dei percorsi, costituiscono due questioni chiave,

— **Massimo de Minicis** *Ricercatore Isfol*

tra di loro intrecciate cui la valutazione è chiamata a dar risposta individuando, di volta in volta, le strategie e gli strumenti più opportuni.

L'esperienza europea può orientarci alla risoluzione di tali problematiche, indirizzandoci verso la costruzione di un sistema di Istruzione di qualità, valutabile, flessibile ed articolato, che può comportare effetti positivi sul piano delle opportunità formative e quindi della promozione sociale degli individui.

Adeguando i sistemi formativi all'attuale contesto di trasformazioni sociali e culturali che interessano le società moderne la Comunità Europea ha richiesto, infatti, ai diversi paesi membri di ridefinire l'architettura dei sistemi educativi con l'obiettivo di riformare l'organizzazione dei nuovi saperi. Tale riorganizzazione è finalizzata alla definizione di processi educativi di qualità in grado di far acquisire informazioni e conoscenze attraverso strategie di apprendimento piuttosto che mediante la sola acquisizione di contenuti.

La tematica dell'Assicurazione di Qualità<sup>1</sup> nell'ambito dei sistemi formativi e più in particolare di quelli dell'istruzione e formazione professionale (VET), i suoi obiettivi (il miglioramento continuo dell'IFP, sulla base di criteri qualitativi comuni, descrittori indicativi e indicatori comuni) e più in generale la sua trasversalità, rappresentano un solido punto di riferimento in tal senso, che può dare un'unitarietà sistemica all'insieme dei differenti percorsi didattici-formativi.

Il contesto normativo italiano relativamente al sistema educativo è dunque in piena trasformazione ed importanti riforme legislative hanno interessato il segmento dell'istruzione obbligatoria e le scelte ad essa successive, prevedendo sempre più forme di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e della formazione professionale.

Queste evoluzioni culturali e normative, insieme alla domanda crescente da parte degli allievi e delle famiglie, hanno trovato un puntuale riscontro legislativo nel pieno inserimento dei percorsi triennali sperimentali nell'ordinamento dell'obbligo di istruzione.

La legge finanziaria 2007 (n. 296/06) ha previsto, infatti, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione, come sancito dall'art. 13 della legge n. 40/2007 che modifica l'art. 1 del decreto n. 226/2005 (sul secondo ciclo) il quale viene ad assumere la seguente formulazione: *“Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale”*.

Per garantire a tutti i giovani il raggiungimento di tali obiettivi nella fascia dell'obbligo di istruzione, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007<sup>2</sup> che definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le prestazioni delle agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali, come stabilito dal decreto n. 139/2007.

Relativamente ai percorsi triennali, le Regioni, in base all'Accordo del 19 giugno 2003, hanno organizzato l'offerta formativa secondo due macrotipologie:

- percorsi di formazione professionale centrati maggiormente sull'attività delle agenzie formative e finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale;
- percorsi di istruzione integrati da moduli di formazione professionale, centrati maggiormente sulle scuole e finalizzati, oltre che al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti scolastici, al raggiungimento di un attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla FP. In alcune Regioni l'integrazione si esplica anche come passaggio a percorsi di FP biennali o annuali dopo uno o due anni di percorsi di istruzione.

I corsi di I e di II livello sono finanziati dalle Regioni attraverso fondi nazionali erogati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione (quest'ultimo solo per il I livello). Con il nuovo Obbligo di Istruzione non potranno più essere cofinanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo in quanto relative al settore formativo ormai disciplinato da una legge nazionale. Tali percorsi rientrano nel sistema pubblico e sono quindi gratuiti per i giovani. Le strutture formative non si rifanno a programmi di studio stabiliti a livello nazionale. Per realizzare l'intervento formativo predispongono invece un progetto didattico-educativo, sulla base di un'analisi dei compiti svolti e delle competenze necessarie relative alla figura professionale obiettivo dell'intervento. È ormai diffusa una progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili a tre tipologie di competenze: di base, trasversali, tecnico-specialistiche.

Insieme ai criteri generali del nuovo sistema di accreditamento nazionale sono state prodotte una serie di normative per l'attuazione dell'obbligo di istruzione sia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sia da parte dalla Conferenza delle Regioni, mediante la predisposizione di apposite Linee Guida. Queste sono destinate alle agenzie formative al fine di stimolare nuovi percorsi metodologici, stabilire modalità di valutazione e certificazione degli apprendimenti relativi alle competenze chiave e prevedere misure di sistema per sostenere il processo di apprendimento-insegnamento. In generale, specificano meglio in termini di livelli di prestazioni didatti-

che e formative i requisiti fondamentali previsti dai sette criteri generali del Decreto interministeriale<sup>3</sup>.

Inoltre per la formazione di base o di primo livello sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali (Accordo del 15 gennaio 2004) come riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi. Possono essere declinati e articolati a livello regionale. Gli standard si riferiscono alle seguenti dimensioni: a) area dei linguaggi; b) area scientifica; c) area tecnologica; d) area storico-socio-economica. Le Regioni hanno proceduto a specificare standard minimi di competenze tecnico professionali, per alcune figure professionali (Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006), sempre relative ai già citati percorsi sperimentali triennali.

Questo processo di riforma, si interseca con alcuni aspetti essenziali di un altro iter di riforma appena avviato: la definizione di una nuova cornice di riferimento a livello nazionale per quanto attiene il sistema di accreditamento delle strutture formative<sup>4</sup>. Questa iniziativa ha visto protagonista l'Azione Accreditamento dell'ISFOL nel coordinamento tecnico del gruppo di lavoro interistituzionale che ha definito il nuovo modello, a cui i singoli dispositivi regionali, nell'attuazione della programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, dovranno ispirarsi, nell'intento di perseguire una comune strategia di innalzamento della qualità del sistema formativo.

I sette criteri generali del decreto in questione rappresentano un punto di congiunzione normativa fondamentale in termini di valutazione dei servizi formativi, in quanto inseriti nel nuovo sistema di accreditamento nazionale per la qualità dei servizi come i nuovi requisiti delle agenzie che intendono erogare servizi nel nuovo obbligo di Istruzione/Diritto dovere formativo (Allegato 5 Intesa Stato regioni del 20 Marzo 2008 e pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 Gennaio 2009).

La costruzione del sistema di accreditamento, per le condizioni organizzative in cui versano le amministrazioni regionali e per alcune specifiche configurazioni regolamentari connesse con l'impiego del Fondo Sociale Europeo, è stata segnata principalmente da una logica di accertamento burocratico degli adempimenti formali, in base all'esigenza, quasi esclusiva, di ottimizzare gli adempimenti formali connessi alla concessione di finanziamenti e all'assolvimento di alcuni passaggi necessari (analisi di fabbisogno, progettazione, ecc.)<sup>5</sup>.

L'evoluzione delle politiche della formazione iniziale nel nostro Paese, precedentemente descritta, ha determinato un progressivo spostamento dell'asse dei riferimenti culturali relativi ai sistemi di accreditamento.

Questi elementi, imprescindibili, sono stati successivamente inquadrati in una logica più attenta all'efficacia e all'efficienza, nell'intento di rendere l'accreditamento più selettivo e capace di promuovere un movimento continuo di miglioramento da parte delle agenzie. L'adozione di questo punto di vista è stato favorito dalla logica sottesa alla Strategia di Lisbona<sup>6</sup> e all'impianto della riforma che ha trasformato il Titolo V della Costituzione italiana.

Il passaggio ad una completa autonomia regionale nella gestione della formazione professionale rende più necessaria una regolare valutazione del rendimento dei servizi didattici-educativi per consentire alle autorità di misurare gli obiettivi politici dei risultati. Il sistema dell'Istruzione e formazione professionale deve, se vuole misurare il risultato nei processi formativi, valutare continuamente se stesso ed usare gli esiti per regolare la propria azione.

L'allegato 5 del nuovo sistema di accreditamento nazionale rappresenta, quindi, una tappa fondamentale nei percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, in quanto implica la creazione di un unico sistema di valutazione tendente a mantenere insieme la specificità regionale della formazione professionale con la regolamentazione a carattere nazionale che l'innalzamento dell'obbligo, tramite legge nazionale, impone.

Il decreto interministeriale e più in generale il nuovo obbligo di istruzione rappresentano sempre più il sistema di Istruzione e Formazione Professionale come un "sistema educativo integrato" dove il settore dell'Istruzione si integra con quello della Formazione Professionale nella comune missione di definire prestazioni educative-formative rispondenti agli standard di funzionamento e al raggiungimento di livelli di prestazioni precisati a livello istituzionale<sup>7</sup>.

In quella sede i fenomeni pertinenti, da definire attraverso opportune elaborazioni tecniche, sono il progetto educativo, i risultati in termini di apprendimento, il sistema di relazioni con le famiglie e il contesto economico, assieme ai necessari adempimenti materiali e formali.

L'enfasi, in altri termini, si sposta decisamente sulle dimensioni didattiche dei processi organizzativi delle agenzie, in coerenza con la funzione assegnata ai percorsi triennali: la realizzazione di percorsi e progetti di contrasto alla dispersione scolastica capaci di affrontare e risolvere il dilemma didattico che ad essa è sempre sotteso.

Le dimensioni didattiche dei processi svolti dalle agenzie formative debbono divenire, in coerenza con questa esigenza e con l'impianto del decreto, l'elemento centrale dei dispositivi di accreditamento<sup>8</sup>, assieme ai risultati

conseguiti in termini di apprendimenti individuali e di esiti formativi, professionali o occupazionali<sup>9</sup>.

In questo quadro, per isolare le variabili pertinenti e costruire efficaci strumenti di valutazione l'accreditamento ed i processi di verifica ed accertamento che ad esso fanno riferimento devono far riferimento sempre più a quei filoni della ricerca pedagogica e didattica che insistono sul nesso tra processo e prodotto dei sistemi formativi: essenzialmente, il filone *School Effectiveness and School Improvement* e le indagini OCSE.

Questi riferimenti risultano pertinenti anche alla luce dell'impianto contenutistico dei percorsi triennali (il riferimento alle competenze chiave di cittadinanza)<sup>10</sup> e della relativa irrilevanza, ai fini della ricerca didattica, delle configurazioni istituzionali all'interno dei quali i processi formativi hanno luogo.

Tale quadro impone un'importante riflessione sulla capacità dell'accreditamento come fenomeno di assicurazione della qualità pubblica di innalzarsi a strumento realmente in grado di valutare il sistema di certificazione degli apprendimenti e più in generale il servizio didattico offerto in termini di progetto educativo ed esiti formativi.

Si impone l'avvio di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche o dai dispositivi di accreditamento regionali in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze<sup>11</sup> corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi e istituzionalmente definiti<sup>12</sup>, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema per consentire la piena messa a regime della riforma.

Importante in tal senso la necessità di superare tutta una serie di problematiche e criticità che impediscono la costruzione di un moderno sistema di standard professionali nazionalmente riconosciuti e l'urgenza di portare a compimento la completa definizione di una serie di qualifiche definite e comunemente riconosciute dal Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione e dalle Regioni e Province autonome<sup>13</sup>.

Si manifesta la necessità di accompagnare lo sviluppo di dispositivi di accreditamento più evoluti di quelli attuali che svolgano funzioni più ampie del mero accertamento della regolarità formale delle strutture che si candidano all'erogazione di servizi formativi finanziati dalle istituzioni pubbliche. La tendenza deve essere quella di sviluppare strumenti più attivi e dinamici del miglioramento dei processi, rispetto a quelli usualmente adottati dai soggetti accreditati e di incentrarsi, in misura via via più rilevante, su una valutazione degli effetti ottenuti attraverso i servizi formativi erogati (in termi-

ni di risultati di apprendimento e di esiti professionali o formativi). Lo svolgimento di questa funzione si lega in modo diretto alla capacità dei sistemi di accreditamento di intercettare agevolmente e sistematicamente, tra i fenomeni assunti come pertinenti, quelli che più direttamente si legano agli obiettivi delle politiche entro le quali si collocano i servizi formativi finanziati con risorse pubbliche, che quindi hanno maggiore relazione con la capacità dei soggetti accreditati di erogare servizi formativi.

### **I sette criteri generali dell'Allegato 5 dell'intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008**

Il nuovo obbligo di Istruzione è finalizzato a definire i *learning outcomes* attesi al termine dei primi due anni della scuola secondaria superiore indipendentemente dal percorso seguito.

Con ciò si afferma l'esigenza che tale innovazione garantisca il raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento sia sul piano dei saperi disciplinari sia in relazione alle competenze del primo biennio e che tutti gli studenti devono acquisire nel percorso d'istruzione obbligatorio. Tali livelli essenziali di apprendimento stabiliti a livello istituzionale sono il denominatore comune di tutto il secondo ciclo, ferma restando la peculiarità dei diversi indirizzi. I 7 criteri generali individuati nel Decreto interministeriale del 29 novembre 2007 configurano, infatti, un insieme di standard minimi qualitativi e quantitativi che interessano gli aspetti logistici, statutari, educativi, contrattualistici, gestionali - relazionali delle agenzie formative interessate alla realizzazione di percorsi triennali, nel nuovo obbligo, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009:

- a) appartenenza ad un organismo che non abbia fini di lucro;
- b) avere un progetto educativo capace di far acquisire livelli di saperi e competenze istituzionalmente definiti;
- c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale;
- d) abilitazione all'insegnamento dei docenti<sup>14</sup>;
- e) presenza di una rete di relazioni con il territorio di riferimento;
- f) collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) adeguatezza strutturale.

L'attuazione operativa di questo set base di standard minimi che vengono definiti come "...misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia de-

gli studenti e delle loro famiglie”<sup>15</sup> assume come fondamento principale una riflessione comune sulle modalità operative dei servizi educativi-formativi riguardante principalmente i seguenti aspetti:

- La capacità di definire ed attuare un sistema di accreditamento specifico in grado di valutare i processi educativi e la capacità di apprendimento degli utenti, nei servizi formativi delle agenzie che si candidano a gestire e realizzare interventi nel nuovo obbligo. Si tratta, quindi, di passare da un sistema di accreditamento tradizionalmente orientato all'accertamento di elementi oggettivamente rilevabili riguardanti il contesto strutturale, economico e gestionale del soggetto formativo, ad un dispositivo in grado di valutare il processo didattico. In tal senso si attribuiscono valore e significato ad indicatori riguardanti il progetto educativo e i risultati dell'apprendimento in termini di certificazione delle competenze. Il secondo criterio (b) dell'Art. 2 del Decreto interministeriale “avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'art.1 comma 2...” e la “certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento” prevista nel criterio (f) rappresentano, infatti, un elemento innovativo di forte impatto rispetto alle tradizionali dimensioni qualitative sottoposte a verifica dai dispositivi regionali di accreditamento di prima generazione. Non a caso Vertecchi in un testo intitolato “La parole della nuova scuola” ricordava la tendenza a confondere due termini, quello di verifica e quello di valutazione, che non sono certo sinonimi in quanto «da un punto di vista concettuale verifica precede valutazione...» poiché «la priorità della verifica consiste nel fatto che essa ha il compito di rilevare elementi obiettivi, mentre la valutazione si esprime attribuendo ad essi un valore...» [Vertecchi, 1988].
- La definizione di una comune regolamentazione normativa sia per le Istituzioni scolastiche che per gli Enti operanti nella formazione iniziale. Il set minimo di requisiti previsti nel nuovo obbligo di Istruzione tende a valutare come unico contesto educativo il sistema scolastico e la formazione professionale iniziale prevedendo alcuni indicatori tradizionalmente presenti nella valutazione dell'insegnamento. Ciò comporta, a livello Istituzionale, un rapporto diretto tra Regioni e Ministero della Pubblica Istruzione nell'attuazione di tale criteri e nella definizione dell'elenco delle agenzie, che in base alla programmazione regionale, sono abilitate ad operare nel nuovo obbligo, e a livello tecnico una interazione nelle attività di ISFOL e IN-

VALSI per supportare e valutare l'attuazione della riforma; una interazione tra due Strutture Nazionali che agiscono rispettivamente nel monitoraggio e nella valutazione dei fenomeni connessi allo sviluppo della formazione professionale l'ISFOL, nello sviluppo e nella valutazione dei processi formativi della scuola l'INVALSI<sup>16</sup>.

Con l'integrazione all'interno del nuovo accreditamento dei requisiti minimi dell'obbligo di istruzione il processo di valutazione dei servizi didattici diviene un elemento di *governance* complessiva dell'offerta formativa, dove i diversi attori istituzionali, grazie all'attuazione comune di uno snodo di sistema, tentano di definire quadri e certezze qualitative nazionali delle prestazioni erogate dai servizi di formazione professionale (LEP). La speranza è che tale fenomeno di valutazione e regolamentazione se correttamente attuato fornisca ad una offerta formativa così flessibile come quella professionale spazi di maggiore crescita anche in termini di continuità e stabilità dell'offerta, non a scapito però della sua specificità educativa e territoriale.

<sup>1</sup> La questione qualità taglia trasversalmente le diverse tipologie di offerta formativa. Infatti, i sistemi ed i livelli di istruzione e formazione professionale sono diversi, ma i modelli di garanzia della qualità sono simili.

<sup>2</sup> Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 Novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di Istruzione. Tale decreto è stato inserito come Allegato 5 nell'Intesa tra il Ministero del lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi (Intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008).

<sup>3</sup> Al momento, in allegato al Regolamento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, come da decreto già citato del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007, sono presenti le competenze chiave per i ragazzi 14-16enni che assolvono tale obbligo nella scuola o nella FP triennale. Il documento sulle competenze chiave del cittadino, pur non sostituendo le programmazioni curriculari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida per quanto riguarda l'apprendimento-insegnamento delle competenze di base. Esse infatti, richiamando le raccomandazioni europee, prevedono l'acquisizione delle seguenti competenze chiave: comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica; competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Tali saperi sono articolati in abilità, capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF).

<sup>4</sup> Sul versante della formazione professionale, uno degli step più significativi nel processo di sviluppo di dispositivi a forte contenuto regolativo del sistema, quale priorità strategica della programmazione del Fondo sociale europeo 2000-2006 e della nuova programmazione 2007-2013, è stata senza dubbio il progetto "Accreditamento delle strutture formative e orientative".

All'interno della cornice di riferimento nazionale dettata dal DM 166/2001 e del nuovo sistema nazionale di standard minimi per la qualità dei servizi formativi (Intesa Stato regioni del 20 marzo 2008), l'accREDITamento delle organizzazioni dell'offerta formativa in ordine alle diverse filiere della formazione - l'obbligo di istruzione/diritto dovere formativo, la formazione superiore e la formazione continua - si è configurato come una specifica azione di policy progettata e gestita a livello regionale, al fine di operare un controllo di qualità sui servizi erogati da organismi pubblici e privati, nell'ambito di una programmazione coordinata sul piano nazionale e condizionata in larga misura dalle decisioni assunte a livello comunitario, tanto in riferimento agli approcci di natura teorica ed empirica quanto alla disponibilità di risorse finanziarie.

<sup>5</sup> Cfr. In proposito Massimo De Minicis "Storia ed analisi dell'accREDITamento in Italia", Formazione e Lavoro. Supplemento al n. 3 di *Alcibi Oggi* - Editore Aesse Comunicazione - 1 - 2008.

<sup>6</sup> Gli orientamenti di Lisbona che mettono al centro dello sviluppo la persona e i suoi diritti alla formazione per tutta la vita e al riconoscimento dell'istruzione e della formazione comunque e dovunque acquisita, e l'affermarsi dal punto di vista pedagogico del convincimento che il conoscere/apprendere è un processo complesso in cui agiscono conoscenze esplicite e saperi taciti hanno influito in maniera sempre più rilevante sul nostro sistema di istruzione: non solo per quanto riguarda l'adozione o il riferimento a dispositivi europei di certificazione delle competenze, ma perché è l'intero sistema che gradualmente si attesta su un approccio per competenze basato sugli esiti di apprendimento cui, come vedremo in seguito, fa riferimento anche il nuovo obbligo di istruzione.

<sup>7</sup> "Considerato che le strutture accreditate dalle Regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurano la qualità e il perseguimento delle finalità educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento". (...) "Considerato che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie" Decreto interministeriale del 29 Novembre 2007.

<sup>8</sup> Le metodologie didattiche utilizzate negli interventi formativi sono le più varie: lezione frontale, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, visite ad aziende, ecc. In particolare, soprattutto per i giovani che frequentano gli interventi di base, si raccomanda l'utilizzo di metodologie attive. Nell'ambito dei diversi inter-

venti formativi è ormai generalizzato l'utilizzo di strumenti di valutazione degli apprendimenti, di cui normalmente è responsabile un docente o il tutor formativo. Anche nella formazione professionale si va inoltre sempre più diffondendo l'utilizzazione del portfolio come strumento di raccolta sistematica delle competenze acquisite attraverso la presentazione dei lavori realizzati, fornendo documentazione, analisi, interpretazione e valutazioni. Il portfolio delle competenze permette di valutare non solo le prestazioni ma anche i processi di apprendimento, le strategie messe in opera dal soggetto e i progressi compiuti.

<sup>9</sup> L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se', di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.

I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF).

<sup>10</sup> Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007 - che sancisce l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 10 anni da realizzarsi, come indicato nella legge finanziaria n. 296/2006, nella scuola e, almeno fino all'anno 2008/2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione dell'Accordo del 19 giugno 2003 - presenta in allegato, il Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino, indicate già nella Raccomandazione Europea, che rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali da raggiungere nel biennio dell'obbligo a prescindere dalla tipologia dei percorsi, al fine di fornire ad ogni allievo gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento in tutto l'arco della vita, anche in un'ottica di inclusione sociale.

<sup>11</sup> Le certificazioni nel sistema di formazione professionale, come decreto n. 174/01, sono finalizzate a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Oggetto della certificazione sono le competenze, come insieme strutturato di conoscenze e abilità, riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione, esperienze lavorative, autoformazione. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. Al riconoscimento del credito provvede la struttura educativa che accoglie il soggetto anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

<sup>12</sup> "I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'art. 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di Istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della legge n. 296/06, adottato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 Agosto 2007, n. 139" Decreto Interministeriale del 29 Novembre 2007.

<sup>13</sup> Rispetto alle tipologie, la certificazione delle competenze può essere effettuata:- al termine di un percorso professionale, finalizzato all'acquisizione di una qualifica. Al termine del corso i giovani devono sostenere un esame davanti a una commissione in cui è rappresentata anche la Regione che è deputata a rilasciare la qualifica;- in esito alla frequenza parziale di percorsi di formazione professionale, in caso di abbandono precoce del percorso formativo;- a seguito di esperienze di lavoro o di autoformazione. In questo caso la certificazione avviene su richiesta degli interessati ed è finalizzata all'ammissione ai diversi livelli del sistema di istruzione e formazione professionale o all'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio (certificazione per crediti formativi).

<sup>14</sup> "Prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'art. 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 Giugno 2003" Decreto interministeriale del 29 Novembre 2007. Al momento i formatori della formazione professionale regionale sono dipendenti o collaboratori degli enti locali (nel caso di

strutture formative di proprietà delle amministrazioni pubbliche) o dei centri di formazione privati. Esiste un albo regionale, ma mancano canali formali per l'accesso al ruolo dal momento che ancora non sono stati definiti univocamente a livello nazionale i profili professionali e le competenze di tali figure. Nel contratto collettivo di categoria sono definite le funzioni professionali in rapporto alle esigenze di flessibilità del sistema della formazione professionale. Con il termine "formatori" si fa riferimento generalmente non solo ai docenti, ma anche ai tutor formativi, ai quali sono affidati normalmente compiti di presidio dell'aula. La responsabilità della formazione dei formatori è affidata unicamente alle Regioni ed esistono situazioni diversificate a livello nazionale. Anche se vi sono sperimentazioni in atto per costruire stabili canali di formazione dei formatori della FP di carattere nazionale. Un esempio in tal senso è il progetto ISFOL dell'"Area risorse strutturali ed umane dei sistemi formativi" per la costruzione di una laurea triennale per i formatori. [www.isfol.it](http://www.isfol.it). CFR in tal senso di C. Montedoro-F. Gaudio "I formatori della formazione professionale. Come e perché cambia una professione". ISFOL, I libri del Fondo Sociale Europeo, Ottobre 2005.

<sup>15</sup> Decreto Interministeriale del 29 Novembre 2007 Pg. 1.

<sup>16</sup> "Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'art. 1 è costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e dal coordinamento delle regioni per l'Istruzione e la formazione, dall'Unione delle Province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei Lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione". Decreto Interministeriale del 29 Novembre 2007.